



## **REGOLAMENTO GENERALE**

**PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI APPALTO DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA NONCHÉ DI CONSULENZE, SERVIZI PROFESSIONALI E INCARICHI DI COLLABORAZIONE NON QUALIFICABILI COME “APPALTI DI SERVIZI”**

**Rev05- Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2023**

### **PREMESSE: PRINCIPI GENERALI**

**PARTE I) Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori di Brianzacque**

**PARTE II) Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

**PARTE III) Affidamento di consulenze, servizi professionali e incarichi di collaborazione a soggetti esterni**

**PARTE IV) Norme finali**

## PREMESSE

### PRINCIPI GENERALI

Brianzacque, società a partecipazione pubblica totalitaria, operante come impresa pubblica nell'ambito dei settori speciali in qualità di affidatario del Servizio Idrico Integrato di Monza e Brianza, nell'assegnazione dei contratti di lavori, servizi, forniture, incarichi professionali e consulenze opera nel rispetto delle norme previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023) e dalla legislazione di tempo in tempo vigente.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano i criteri di scelta dei fornitori e di affidamento di contratti nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, di auto-organizzazione amministrativa e di autonomia negoziale, nonché di rotazione negli affidamenti.

Sono altresì riconosciuti ed applicati i principi generali di buona amministrazione, efficienza, economicità, proporzionalità e tempestività.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate e disapplicate qualora il loro contenuto diventi incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative di fonte superiore.

### QUADRO RIASSUNTIVO

TIPOLOGIA	IMPORTO (IVA e oneri esclusi)	Sezione regolatoria di riferimento
Albo Fornitori	Da € 0 a € 149.999 per lavori e da € 0 a € 139.999 per servizi, compresi gli incarichi di progettazione e connessi e forniture	Parte I
Lavori	Da € 0 a € 149.999	Parte II
	Da € 150.000 e fino alle soglie comunitarie	
Servizi, compresi gli incarichi di progettazione e connessi, e forniture	Da € 0 a € 139.999	
Servizi, compresi gli incarichi di progettazione e connessi, e forniture	Da € 140.000 e fino alle soglie comunitarie	
Consulenze e incarichi professionali non qualificabili come "appalti di servizi"	Qualsiasi importo	Parte III

## PARTE I

### REGOLAMENTO ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

**PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000, SERVIZI, COMPRESI GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI, FORNITURE, CONSULENZE, SERVIZI PROFESSIONALI E INCARICHI DI COLLABORAZIONE NON QUALIFICABILI COME "APPALTI DI SERVIZI", DI IMPORTO INFERIORE AD € 140.000**

#### **Art. 1– DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Nell'ambito della presente Parte, sono fornite le seguenti definizioni:

- Società: Brianzacque Srl.

- Albo Fornitori: elenco operatori, persone giuridiche o fisiche, ritenuti idonei, sulla base del presente Regolamento, alla fornitura di beni, servizi, e prestazioni professionali occorrenti alla Società, di importo comunque inferiore a € 140.000 IVA esclusa, nonché per lavori di importo comunque inferiore ad € 150.000 IVA esclusa.

- Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.

- Fornitori: gli operatori economici, per come individuati all'art. 1, comma 1, lett. l), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti.

2. La presente Parte disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori, che costituisce la banca dati relativa a tutti i fornitori/professionisti che la Società utilizzerà, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, pubblicità e parità di trattamento nello svolgimento delle proprie attività, per:

- gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000; resta infatti inteso che al di sopra del predetto importo la Società opererà con le procedure previste nel presente Regolamento.

- gli affidamenti di servizi, compresi gli incarichi di progettazione e connessi di cui all'art. 41, comma 15, del Codice dei Contratti (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo), di forniture, di consulenze, di servizi professionali e incarichi di collaborazione non qualificabili come "appalti di servizi", di importo inferiore a € 140.000; resta inteso che al di sopra del predetto importo la Società opererà con le procedure previste nel presente Regolamento.

- l'eventuale rilevazione dei prezzi di mercato e per lo svolgimento di mere indagini di mercato.

3 I lavori di importo inferiore a € 150.000,00 sono identificati dalle categorie contenute nel documento categorie merceologiche e secondo i requisiti declinati e richiesti nel successivo art. 3 comma 4.

4. L'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori è istituito e gestito mediante un apposito applicativo WEB.

5. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori:

- soggetti singoli o riuniti (imprenditori, artigiani, società commerciali e società cooperative);

- consorzi fra società cooperative e i consorzi stabili;

- liberi professionisti singoli o associati.

6. Gli operatori iscritti all'Albo Fornitori sono divisi in categorie (per come delineate nel documento "Categorie merceologiche"), e ciò in relazione all'attività dagli stessi svolta, il tutto per facilitare l'individuazione dei soggetti da consultare per le procedure di affidamento.

7. L'Albo Fornitori non costituisce graduatoria o classificazione alcuna di merito e non prevede l'attribuzione di punteggi.

8. La presente Parte del regolamento, così come l'iscrizione all'Albo Fornitori, le dichiarazioni e la documentazione acquisite, gli avvisi di pubblicità, hanno la sola finalità di raccogliere la manifestazione di volontà degli operatori economici ad iscriversi all'Albo Fornitori della Società, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla stessa per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.

9. Brianzacque si riserva di dare la più ampia pubblicità al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo e supporto, anche attraverso contatto diretto con coloro che hanno già rivestito la qualifica di fornitori della Società.

## **Art. 2 - MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

1. L'istituzione dell'Albo Fornitori avviene mediante una procedura rispettosa dei principi di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito *internet* della Società, <http://www.brianzacque.it/appalti-fornitori-fornitori.html> dove è possibile scaricare, in una sezione dedicata:

- il presente regolamento;
- l'elenco delle categorie merceologiche oggetto dell'Albo Fornitori;
- tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione all'Albo Fornitori.

2. Per gli operatori economici interessati, dal suddetto *link* è possibile accedere all'Albo Fornitori cliccando sul tasto "ISCRIZIONE" (che rinvia ad apposito *link* [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_brianzacque](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_brianzacque)), dove sarà possibile scaricare, prima dell'autenticazione nella sezione documenti, il regolamento e l'elenco delle categorie merceologiche dell'Albo per individuare quelle cui iscriversi e procedere all'iscrizione per via telematica. L'Albo Fornitori è "aperto": tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dalla Società possono ottenere l'iscrizione in qualsiasi momento.

3. Una volta individuate le categorie merceologiche di interesse dell'operatore economico, dovranno essere compilate le varie schede proposte dal sistema, seguendo le istruzioni fornite, (on line e/o scaricabili). L'operatore economico dovrà, altresì, inserire le autodichiarazioni richieste da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. È possibile l'iscrizione per più classi merceologiche, qualora l'operatore economico risulti in possesso dei requisiti richiesti rispetto al camerale caricato a sistema.

5. Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione, viene fornita via PEC comunicazione di avvenuta registrazione, con l'indicazione della password provvisoria di accesso, che il fornitore dovrà rendere definitiva; tale password ha validità semestrale e a scadenza dovrà essere rinnovata.

6. Entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, se completa e conforme a quanto previsto, verrà inviata dal sistema PEC con comunicazione di avvenuto accreditamento.

## **Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI E DOCUMENTAZIONE**

1. Per l'iscrizione all'Albo Fornitori è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti auto-dichiarati:

- certificato di iscrizione nel registro imprese della CCIAA e/o VISURA CAMERALE (da allegare in alternativa) oppure dichiarazione di non essere soggetto all'iscrizione;
- autocertificazione prevista nell'Albo che include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti e l'adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa in vigore; il possesso, in caso di attività che prevedono autorizzazioni o iscrizioni ad Albi, delle autorizzazioni o iscrizioni in corso di validità, per particolari categorie quali: smaltimento rifiuti, nolo cassoni, prelievo e trasporto rifiuti, prodotti chimici, i requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti per l'esecuzione di lavori.

L'autocertificazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale (P7M o PAdES), oppure dovrà essere stampata e sottoscritta con firma olografa del legale rappresentante e/o professionista e riallegata nell'Albo a cura dell'operatore economico che la carica a sistema.

Per tutti gli operatori economici dovranno essere inseriti a sistema i seguenti documenti:

- fotocopia del codice fiscale del legale rappresentante e/o professionista in corso di validità;
- fotocopia Carta Identità o Passaporto o Patente del legale rappresentante e/o professionista, in corso di validità.

**2.** Per professionisti (Avvocati, Commercialisti, etc), sia singoli che associati, ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori è richiesta:

- l'iscrizione all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria di interesse;
- la presentazione del *curriculum vitae* del soggetto (o dei soggetti) proposti per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalla Società e muniti dei requisiti prescritti dalla categoria merceologica di interesse.

**3.** Per i professionisti tecnici, (Progettisti) sia singoli che associati, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 2, ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori è richiesto l'inserimento in apposito *form* della documentazione, certificata dal soggetto committente, attestante le referenze per ogni singola attività svolta e per ogni singola categoria di iscrizione.

**4.** Per i lavori ai fini dell'iscrizione saranno necessarie le categorie meglio esplicitate nel documento categorie merceologiche e per la parte certificativa occorre il possesso di idonea attestazione SOA o dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti che di seguito vengono riportati:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invito non inferiore all'importo di € 149.999,00;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

I requisiti, dichiarati in fase di iscrizione ai sensi del DPR n. 445/2000 dovranno essere comprovati con la presentazione dell'offerta.

**5.** Brianzacque Srl può in ogni momento procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico iscritto all'Albo Fornitori e/o risultato affidatario delle procedure di selezione, e comunque procedere a verifiche a campione, fermo restando che ogni affidamento di importo pari o superiore a € 40.000 verrà formalizzato a seguito di verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale

**6.** In caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale o di carattere speciale prescritti dalla singola categoria merceologica di interesse, ovvero ancora in caso di falsità delle informazioni contenute nell'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, Brianzacque Srl ha la facoltà di annullare la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente.

**7.** L'annullamento (efficacia interdittiva annuale) dell'iscrizione all'Albo Fornitori comporta l'impossibilità a contrarre con la Società.

#### **Art. 4 - IDONEITA' ED ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

**1.** L'accertamento dell'idoneità all'iscrizione all'Albo Fornitori è svolta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta.

2. In caso di domanda incompleta o di necessità di chiarimenti, entro i 30 giorni di cui sopra saranno richieste le integrazioni necessarie con sospensione dei termini di iscrizione; la mancata presentazione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste nei termini e secondo le modalità indicate nella specifica richiesta, comporta l'impossibilità di accreditare il fornitore nell'Albo.

3. L'iscrizione o il rigetto della domanda verrà comunicato ai fornitori entro 30 (trenta) giorni (salvo le sospensioni dei termini) via pec all'indirizzo indicato in domanda. I fornitori potranno comunque verificare la loro iscrizione effettuando il login al sito [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_brianzacque](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_brianzacque)

#### **Art. 5 - GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI**

1. Gli operatori economici già iscritti nell'Albo Fornitori che non effettuano aggiornamenti con cadenza annuale riceveranno specifica richiesta via PEC, al fine di confermare e aggiornare la persistenza del possesso dei requisiti generali di idoneità morale, nonché di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

2. Il mancato mantenimento di tali requisiti o l'omessa risposta alla specifica richiesta di conferma comporta l'avvio della procedura di sospensione/cancellazione.

3. È onere dell'operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 10 giorni dalla data di avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale e speciale. Il mancato aggiornamento dei dati forniti in sede di iscrizione pregiudicherà l'eventuale invito alle procedure e la contestuale sospensione dell'operatore economico come previsto al successivo art. 7.

#### **Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI**

1. Si procederà alla cancellazione dell'iscrizione dei fornitori dall'Albo nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività;
- b) richiesta di cancellazione presentata dall'Impresa interessata;
- c) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese;
- d) venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, ivi compresi i requisiti di ordine generale;
- e) fallimento, liquidazione o concordato preventivo (ad esclusione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro;
- h) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in materia ambientale;
- i) mancata sottoscrizione del contratto, senza valida giustificazione, a seguito di aggiudicazione di una procedura indetta da Brianzacque Srl;
- l) gravi e reiterate inadempienze contrattuali;
- m) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
- n) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi oggetto diverse fattispecie;
- o) in caso di contenzioso conclusosi a favore di Brianzacque Srl;

p) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione di Brianzacque Srl.

2. Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'Operatore prima di 12 (dodici) mesi dalla cancellazione.

#### **Art. 7 - SOSPENSIONE DALL'ALBO FORNITORI**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa per un periodo di tempo, determinato, a discrezione di Brianzacque Srl e, comunque, non inferiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione della prestazione, sia per contratti già conclusi od in corso di esecuzione;

b) omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti dal precedente art. 5 delle precisazioni/integrazioni o di variazioni dei requisiti;

c) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'Albo;

d) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate attraverso la comminazione di una non conformità;

e) rilevazione della mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali o delle prescrizioni normative formalizzate attraverso la comminazione di Non Conformità (es. resa di una fornitura/servizio non conforme alle prescrizioni contrattuali, mancato rispetto dei tempi di consegna o di resa del servizio, etc);

f) mancata partecipazione senza adeguata giustificazione scritta per almeno tre volte consecutive in un anno alle procedure indette da Brianzacque Srl.

2. In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di sospensione.

3. Per le sole ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 1 la formalizzazione della causa di sospensione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato di Brianzacque Srl che verrà formalizzata al soggetto iscritto.

4. Decorso il suddetto periodo di tempo, l'iscrizione potrà essere nuovamente attivata solo qualora il fornitore documenti che siano cessate le eventuali cause che avevano determinato la sospensione. Il provvedimento di sospensione comporta per l'Operatore Economico l'inammissibilità di eventuali offerte presentate successivamente alla data del provvedimento di sospensione.

#### **Art. 8 - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE**

1. La Società procederà, di norma, all'individuazione del soggetto affidatario mediante apposita consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici iscritti nella pertinente sezione dell'Albo Fornitori.

2. La selezione degli operatori economici da consultare viene effettuata, nel rispetto del principio di rotazione disciplinato dall'art. 49 del Codice dei Contratti, dal Responsabile del progetto, scegliendo tra quelli iscritti nella pertinente classe o categoria merceologica.

3. A scelta del Responsabile del progetto, l'individuazione degli operatori economici da consultare può avvenire anche attraverso l'algoritmo di *Mersenne Twister*, utilizzato per la generazione di numeri pseudocasuali. Nel caso di utilizzo di questa modalità, qualora gli operatori estratti dall'Albo non possedessero i requisiti richiesti, si procederà all'estrazione di terne successive fino ad esaurimento dei nominativi.

4. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori per ciascuna categoria merceologica sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal presente regolamento, ovvero sia ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenza o un'adeguata qualità della prestazione, il Responsabile del progetto può integrare l'elenco degli operatori da consultare con altri soggetti individuati attraverso indagini di mercato. L'affidatario, se non iscritto all'Albo Fornitori, dovrà completare l'iscrizione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'invito; in caso contrario l'operatore economico non potrà ricevere l'ordine e si procederà all'affidamento a favore di altro operatore.

5. In relazione ai professionisti e ai professionisti tecnici, nell'individuazione di almeno 3 (tre) operatori economici da invitare a ciascuna consultazione di mercato, si terrà conto delle specifiche competenze ed esperienze maturate dai potenziali affidatari in relazione all'oggetto dell'affidamento, per come dichiarati ed emergenti dai curricula, da inserire obbligatoriamente dai candidati in sede di iscrizione all'Albo. Con specifico riferimento agli incarichi giudiziali connotati da peculiari urgenze di natura processuale (quali, ad esempio, la proposizione di istanze cautelari o l'applicazione di riti accelerati), che non consentono l'espletamento della consultazione di mercato sopra delineata, si potrà procedere mediante affidamento diretto in favore di professionista iscritto all'Albo Fornitori o individuato tramite indagini di mercato (con obbligo per l'affidatario di iscriversi entro 5 giorni lavorativi dall'affidamento), e ciò in ragione delle specifiche competenze desumibili dal relativo curriculum presentato in sede di iscrizione all'Albo, nonché in considerazione della stretta correlazione delle prestazioni oggetto dell'assistenza giudiziale da rendere rispetto ad attività eventualmente già svolte in favore della Società dal medesimo professionista, e ciò anche in ragione di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 6 giugno 2019, n. C-264/18, secondo cui gli incarichi giudiziali non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione delle direttive da cui trae origine il Codice, posto che "da un lato, il rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incumbente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni", tesi, questa, confermata anche dall'esclusione delle attività di assistenza giudiziale dal perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023, di diretta matrice Unionista.

6. Resta peraltro inteso che, in relazione all'affidamento di consulenze, di servizi professionali e incarichi di collaborazione non qualificabili come "appalti di servizi", la Società – in applicazione del principio dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa – si riserva la facoltà di tenere in considerazione la stretta correlazione delle prestazioni dedotte in affidamento, rispetto ad attività eventualmente già svolte in favore della Società da un determinato professionista. In particolare, è ammesso il ricorso al medesimo consulente nell'ipotesi in cui, previa adeguata motivazione, sia dimostrabile la connessione delle diverse prestazioni anche in termini di complementarietà e/o consequenzialità dell'attività da conferire rispetto ad altre in precedenza svolte dal medesimo soggetto, tali da rappresentare un'attività di fatto unitaria, e qualora sia comprovato che l'affidamento ad altro soggetto determini una minore celerità nello svolgimento della prestazione assegnata, dovuta anche alla necessità di operare eventuali approfondimenti iniziali e uno studio della questione che il soggetto già incaricato non è tenuto ad operare, in quanto già a conoscenza della questione sottesa al nuovo incarico.

7. È comunque possibile procedere all'affidamento diretto senza previa consultazione di 3 (tre) operatori economici, previa motivata proposta del Responsabile del procedimento, nei seguenti casi:

a) quando sussistano profili di infungibilità, ravvisabili laddove la concorrenza è assente per motivi tecnici, ovvero quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli, anche nei casi in cui l'affidamento ad un determinato operatore economico sia giustificato dalla necessità di assicurare la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;



b) quando, su valutazione motivata del Responsabile del procedimento, atta ad esplicitare le ragioni della scelta dell'operatore economico, il fornitore selezionato sia in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, e come tale in grado di garantire la migliore prestazione ad esclusivo vantaggio dell'azienda sotto il profilo dell'affidabilità tecnico-economica e della efficacia ed efficienza dell'esecuzione.

**8.** Nel corso di un anno solare ogni operatore economico non potrà ricevere affidamenti diretti di lavori per un importo complessivo superiore a € 300.000 (importo raggiungibile con non più di cinque affidamenti) ed € 140.000 per servizi e forniture (importo raggiungibile con non più di tre affidamenti), nel rispetto del principio di rotazione disciplinato dall'art. 49 del Codice dei Contratti.

**9.** Per importi di lavori, di servizi, compresi gli incarichi di progettazione e connessi, di forniture, di consulenze, di servizi professionali e di incarichi di collaborazione non qualificabili come "appalti di servizi" di importo non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa è data facoltà di interpellare un unico operatore economico iscritto nell'Albo Fornitori (o individuato extra Albo con invito a iscriversi entro 5 giorni), scelto a prescindere dal criterio rotativo, e sulla base di ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione della Società.

**10.** La consultazione degli operatori economici può avvenire anche attraverso indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni. In questo caso, non venendo utilizzata la facoltà di individuare i soggetti con i quali contrattare, il principio di rotazione non trova applicazione.

#### **Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EGESTORE DEL SISTEMA**

**1.** Il Responsabile del Procedimento della Gestione Albo Fornitori, è il Responsabile della struttura deputata alla gestione dell'Albo Fornitori; le richieste di informazioni possono essere indirizzate al seguente indirizzo: [albofornitori.brianzacque@legalmail.it](mailto:albofornitori.brianzacque@legalmail.it).

**2.** Il gestore del sistema informativo individuato da Brianzacque Srl per la conduzione, manutenzione e assistenza informatica è Net4market-CSAmed; questi è responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema ed assume il ruolo di Amministratore esterno di Sistema e Responsabile del trattamento dati, garantendo l'adozione di tutte le misure necessarie e utili in materia di sicurezza del trattamento dei dati personali previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 - CONFLITTO DI INTERESSE**

**1.** L'operatore economico, con l'iscrizione all'Albo Fornitori, dichiara ed espressamente garantisce che non esiste alcun conflitto d'interessi e/o causa di incompatibilità, né esistono situazioni che possono dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi e/o causa di incompatibilità in relazione alle attività di Brianzacque Srl.

**2.** Per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo Fornitori, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea a evitare l'insorgere di conflitti d'interessi e/o cause di incompatibilità con la Società. Qualora dopo l'iscrizione all'Albo Fornitori sorgesse una qualunque situazione idonea a generare un conflitto d'interessi, ovvero una causa di incompatibilità, l'operatore economico dovrà darne prontamente comunicazione scritta e attenersi alle istruzioni di Brianzacque Srl.

**3.** In ogni caso la Società si riserva di valutare la sussistenza di conflitti d'interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Albo Fornitori.

#### **Art. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY**

**1.** Brianzacque Srl, titolare del trattamento dei dati alla stessa forniti ai sensi del Reg. UE 679/2016 GDPR, informa che il conferimento dei dati richiesti è vincolante per l'iscrizione all'Albo Fornitori.

2. I dati raccolti, utilizzati ai fini di iscrizione all'Albo e per il successivo eventuale instaurarsi di un rapporto contrattuale, verranno trattati con sistemi elettronici e manuali volti a garantirne la loro sicurezza e riservatezza.

3. Il testo completo dell'informativa è consultabile nella sezione dedicata alla registrazione all'Albo fornitori.

#### **Art. 12 - NORME INTEGRATIVE CONCERNENTI L'ALBO FORNITORI**

1. La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di Brianzacque comporta l'accettazione al presente regolamento, alle sue integrazioni o modificazioni, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Mod. 231/01) e Codice Etico pubblicati e consultabili sul proprio sito web [www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it).

2. Le autodichiarazioni richieste sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza, come previsto dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

### **PARTE II.1**

#### **AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000, NONCHÉ DI SERVIZI, COMPRESI GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI, E DI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 140.000**

#### **TITOLO I Procedure di affidamento**

#### **ART. 13 AMBITO OGGETTIVO**

1. Qualunque affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000 IVA esclusa, nonché di servizi, compresi gli incarichi di progettazione e connessi di cui all'art. 41, comma 15, del Codice dei Contratti (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e forniture di importo inferiore a € 140.000 IVA esclusa viene acquisito secondo le modalità specificate dal presente Titolo.

2. I limiti di importo sono da intendersi al netto di IVA e altri oneri di legge e riferiti all'insieme di ogni fabbisogno con carattere unitario; è pertanto vietato il frazionamento artificioso in più affidamenti singoli. In caso di affidamenti cadenzati o destinati al rinnovo di precedenti contratti, è assunto come valore di riferimento il valore del fabbisogno annuale.

#### **ART. 14 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. Come indicato all'art. 8, l'affidamento diretto di lavori, di servizi e di forniture avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, utilizzando, preferibilmente, l'Albo Fornitori di Brianzacque (la cui istituzione e gestione è disciplinata nella Parte I), di norma previa consultazione e richiesta di preventivi/offerta formulati da almeno 3 (tre) operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Per consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici si intende la richiesta di almeno 3 (tre) preventivi di spesa, riferiti agli elementi essenziali di quanto dedotto in affidamento. La valutazione dei preventivi, preordinata all'individuazione del candidato con il quale instaurare una trattativa diretta per il perfezionamento dell'affidamento, avviene discrezionalmente, da parte del Responsabile del progetto, sulla base del prezzo e della qualità delle modalità proposte per la realizzazione del lavoro, sulla base del prezzo e

della qualità delle modalità (ivi compresa, in relazione agli incarichi professionali, l'analisi degli elementi curricolari) proposti per l'espletamento del servizio, oppure sulla base della valutazione del prezzo e della qualità del bene proposti per la fornitura,

3. Per lavori, servizi e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione e/o di fornitura, la valutazione potrà concernere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, la valutazione potrà concernere, anche l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari. Per l'affidamento di servizi professionali, fra i quali i servizi di progettazione e connessi, la comparazione dovrà riguardare solo gli aspetti qualitativi dell'offerta ed, eventualmente, l'importo riferito alle spese.

4. A scelta del Responsabile del progetto la valutazione dei preventivi può avvenire anche mediante utilizzo del criterio del prezzo più basso o del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Il richiedente la prestazione, nella scelta del contraente dovrà comunque dichiarare le ragioni di scelta del fornitore e il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale, e se richiesti di carattere tecnico-professionali.

#### **ART. 15 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – GARANZIE**

1. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore ad € 40.000 di lavori, servizi e forniture sono conclusi nella forma della lettera di affidamento (ordine), ove ciò sia consentito dalla normativa di settore. I contratti di importo pari o superiore a € 40.000, come indicato all'art. 30, sono conclusi, di norma, nella forma della scrittura privata.

2. L'ordine deve indicare almeno quanto segue: la descrizione dei lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento, eventuali penalità per ritardo e il diritto di Brianzacque S.r.l. di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell'appaltatore, mediante semplice denuncia.

3. In generale per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000, di servizi, compresi gli incarichi di progettazione e connessi, e di forniture di importo inferiore ,a € 140.000 non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, il Responsabile del progetto ritenga di prevederla; in tal caso non potrà superare il 5% dell'importo netto del contratto. Nel caso in cui sia richiesta la presentazione di una garanzia per l'affidamento del contratto o per l'esecuzione del contratto, trovano applicazione le specifiche riduzioni prescritte dall'art. 106 del Codice dei Contratti.

4. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, Brianzacque S.r.l. potrà avvalersi degli strumenti indicati all'art. 122 del Codice dei Contratti.

6. Per gli affidamenti di incarichi professionali è prevista la sottoscrizione di un Disciplinare di Incarico.

#### **ART. 16 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

1. L'affidatario dei lavori, servizi e forniture è pienamente responsabile nei confronti di Brianzacque S.r.l. e dei terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, esso dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del progetto.

2. L'esecutore delle prestazioni non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi e forniture eseguiti e/o prestati non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni applicabili all'affidamento, dovendo lo stesso dichiararne l'avvenuta conoscenza e integrale accettazione sin dal momento del conferimento dell'incarico.

3. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, di cui all'art. 119 del Codice dei Contratti, con le eccezioni da essa previste.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il Responsabile del progetto, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale dell'eventuale cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. Qualora l'impresa risulti iscritta all'elenco degli operatori economici tenuto da CAP Holding S.p.A., tali inadempimenti saranno oggetto di specifica comunicazione nei confronti della medesima CAP Holding S.p.A., per l'assunzione delle determinazioni del caso, e potranno essere considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di essere invitati alle procedure espletate da Brianzacque S.r.l..

6. È compito del Responsabile del progetto documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, servizi e forniture esposti in fattura corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

#### **ART. 17 RESPONSABILE DEL PROGETTO**

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, il Dirigente competente individua un Responsabile di progetto per ogni affidamento, al quale sono demandati tutti i compiti previsti dalla normativa.

2. Ove il Responsabile di progetto non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che autorizza la spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

### **PARTE II.2**

#### **AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000 ED INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, NONCHÉ DI SERVIZI, COMPRESI GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI, E DI FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 140.000 ED INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

### **TITOLO II**

#### **Disposizioni generali**

#### **Art. 18. AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI**

1. Il presente Titolo disciplina l'affidamento, da parte di Brianzacque, impresa pubblica operante nell'ambito dei cc.dd. *settori speciali*, dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore alle soglie comunitarie fissate dall'art. 14, comma 2, del Codice dei Contratti nonché dei servizi e forniture riferibili alle attività di cui all'art. 148 del Codice dei Contratti, di importo pari o superiore a € 140.000 ed inferiore alle soglie comunitarie fissate dall'art. 14 comma 2, del Codice dei Contratti—. Le regole contenute nel presente documento si ispirano ai principi generali di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela

dell'affidamento, di autoorganizzazione amministrativa e di autonomia negoziale, nonché di rotazione negli affidamenti.

2. Il presente Titolo ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia ai principi generali, alle prescrizioni applicabili contenute nel Codice dei Contratti ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in quanto in concreto applicabili.

3. Si segnala che, ai sensi dell'allora vigente art. 232, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, a seguito di apposito protocollo d'intesa stipulato in data 27 novembre 2014 con CAP Holding S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Milano, Brianzacque S.r.l. ha aderito ai sistemi di qualificazione istituiti da CAP Holding S.p.A. per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ricadenti nell'ambito dei *settori speciali*, con la conseguenza che la Società utilizzerà, anche ai fini dell'applicazione del presente Titolo, i sistemi di qualificazione di CAP Holding S.p.A., avvalendosi dei relativi elenchi di operatori economici per ogni qualificazione, ai fini dello svolgimento delle proprie gare volte all'affidamento di lavori (di qualsivoglia importo), nonché dei servizi e delle forniture, ricadenti nell'ambito dei predetti *settori speciali*, ad eccezione dei servizi espressamente disciplinati dalla successiva Parte III.

4. Resta peraltro espressamente inteso che l'iscrizione negli elenchi di operatori economici istituiti da CAP Holding S.p.A. non esime i medesimi operatori dall'obbligo di comprovare, al momento dell'affidamento di un contratto da parte di Brianzacque S.r.l., la perdurante sussistenza dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnica ed economica attestate in sede di iscrizione.

#### **Art. 19 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. Nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore alle soglie comunitarie, dei servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore alle soglie comunitarie, vengono individuate due fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde, di norma, una diversa procedura di affidamento.

2. Le fasce sono così individuate:

a) lavori di importo compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000, servizi e forniture di importo compreso tra € 140.000 e la soglia comunitaria, servizi di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, di importo compreso tra € 140.000 ed € 1.000.000;

b) lavori di importo compreso tra € 1.000.000 e la soglia comunitaria.

3. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Titolo o di una fascia di importo inferiore.

4. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

5. A termini di quanto stabilito dall'art. 51 del Codice dei Contratti, Brianzacque provvederà a nominare le Commissioni giudicatrici nel rispetto delle proprie determinazioni aziendali

#### **Art. 20 – RESPONSABILE DEL PROGETTO**

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, il Dirigente competente individua un Responsabile di progetto per ogni affidamento, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la fissazione delle condizioni per la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro

contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

2. Ove il Responsabile del progetto non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che autorizza la spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

### TITOLO III

#### **Lavori di importo compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000,**

**Servizi e forniture di importo compreso tra € 140.000 e la soglia comunitaria, nonché servizi di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 di importo compreso tra € 140.000 ed € 1.000.000**

#### **Art. 21 – AMBITO OGGETTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Gli appalti per:

- i lavori di importo compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000;

- i servizi, compresi gli incarichi di progettazione e connessi di cui all'art. 41, comma 15, del Codice dei Contratti (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e le forniture di importo compreso tra € 139.000 e la soglia comunitaria;

- i servizi di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 di importo compreso tra € 140.000 ed € 1.000.000;

sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale, secondo le modalità di seguito specificate.

2. In deroga a quanto previsto nel comma che precede, qualora l'oggetto e le caratteristiche dei lavori, servizi e forniture da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, a seguito di motivata proposta del Responsabile del progetto, relativa alle specifiche esigenze di Brianzacque e al principio di non aggravamento della procedura, procedere all'affidamento attraverso una procedura aperta con le modalità specificate nel Titolo IV. In particolare, è possibile ricorrere alla procedura aperta qualora il Responsabile del progetto non ritenga adeguato, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'appalto dedotto in affidamento, il numero di iscritti alla categoria merceologica di interesse dei sistemi di qualificazione istituiti da CAP Holding S.p.A. Ciò, in coerenza con il principio di risultato sancito dall'art. 1 del Codice dei Contratti, visto che l'eventuale procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare, comporterebbe un sensibile aumento del tempo necessario per addivenire all'affidamento dell'appalto, associato a un notevole aggravio di lavoro per le strutture aziendali deputate a gestire la procedura.

#### **Art. 22 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PREDISPOSTI DA CAP HOLDING S.p.A.**

1. Come già in precedenza evidenziato, Brianzacque ha aderito ai sistemi di qualificazione istituiti da CAP Holding S.p.A. per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ricadenti nell'ambito dei *settori speciali*.

2. Resta inteso che il soggetto affidatario potrà dunque essere scelto tramite gara informale o tra le imprese iscritte negli elenchi di operatori tenuti da CAP Holding S.p.A. o tra le imprese individuate tramite indagini di

mercato effettuate da Brianzacque mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni, nel rispetto del principio di rotazione disciplinato dall'art. 49 del Codice dei Contratti.

**3.** Saranno invitate, di norma, almeno n. 5 (cinque) imprese tra quelle iscritte nella categoria/tipologia dei lavori, servizi e forniture nelle quali gli elenchi di cui trattasi sono suddivisi, qualificate per la classe d'importo previsto. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti negli elenchi in questione, e individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate, e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che, in tale ultima ipotesi, dovranno costituire R.T.I. o ricorrere allo strumento del subappalto.

**4.** In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, in presenza di opere di elevato contenuto tecnologico, nonché in relazione a tutti gli interventi da ritenersi strategici ai fini della realizzazione degli investimenti di Brianzacque, a seguito di motivata proposta del Responsabile del procedimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, gli operatori economici da invitare alla procedura possono essere individuati direttamente dal Responsabile del procedimento stesso; in tal caso le imprese da invitare dovranno essere in numero non inferiore a 3 (tre), ove sia presente un numero sufficiente di operatori effettivamente in grado di svolgere le attività dedotte in affidamento, anche – se del caso – non presenti nell'Albo fornitori, qualora in tale Albo non si ravvisi la presenza di un numero minimo di imprese da invitare.

**5.** Resta inoltre inteso che trova comunque applicazione quanto stabilito dall'art. 158, c. 1, lett. c) del Codice dei contratti, relativo alla sussistenza di eventuali profili di infungibilità dell'operatore economico destinatario di eventuali incarichi, connessi alla peculiarità del prodotto e/o del servizio da quest'ultimo fornito o svolto, profili, questi, ravvisabili laddove "*la concorrenza è assente per motivi tecnici*", ovvero quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli, oppure nei casi in cui l'affidamento ad un determinato operatore economico sia giustificata dalla necessità di assicurare la "*tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale*". In tal caso, il provvedimento con cui si fa riferimento all'infungibilità dell'operatore economico cui affidare la prestazione sotto soglia deve motivare adeguatamente i presupposti sottesi al ricorso alla citata deroga al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

## **Art. 23 – PROCEDURA NEGOZIATA**

**1.** Le imprese individuate con le modalità descritte al precedente articolo saranno invitate a partecipare ad una procedura negoziata secondo le modalità sotto elencate. Le imprese saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d'invito inviata a mezzo pec; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa. Di norma, ai concorrenti non verrà richiesto di corredare l'offerta con una garanzia cauzionale. Si procederà all'aggiudicazione all'impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose. I dati relativi all'esito della procedura saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa.

**2.** La lettera d'invito dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) luogo, oggetto, importo dell'appalto degli oneri di sicurezza, dei costi della manodopera (per appalti di lavori e servizi) e del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto nonché le modalità di pagamento delle prestazioni;
- b) criterio di aggiudicazione;
- c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
- d) modalità di presentazione dell'offerta;
- e) indicazione della documentazione richiesta;
- f) modalità di svolgimento della gara.

3. Il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 10 (dieci) giorni dalla data d'invito.

#### **Art. 24 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. La migliore offerta, di norma, sarà selezionata sulla base del criterio del prezzo più basso per lavori, servizi e forniture. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura.
2. Nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, l'esclusione automatica delle offerte anomale troverà applicazione conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
3. Per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i servizi professionali, la migliore offerta sarà selezionata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per l'affidamento di incarichi professionali, fra i quali i servizi di architettura e ingegneria, la valutazione dell'offerta con attribuzione dei relativi punteggi dovrà riguardare solo gli aspetti qualitativi dell'offerta ed, eventualmente, l'importo riferito alle spese.

#### **Art. 25 – LIMITI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Ferma restando la doverosa applicazione del criterio di rotazione "*sugli inviti*" dei partecipanti alle procedure negoziate di cui al Codice dei Contratti, al fine di garantire una adeguata rotazione tra le imprese sia iscritte all'elenco degli operatori economici tenuto da CAP Holding S.p.A. sia individuate con indagini di mercato effettuate da Brianzacque, ciascuna di esse potrà aggiudicarsi **non più di n. 5 (cinque) appalti** nello stesso anno, fatta eccezione per particolari situazioni in cui, nel mercato di riferimento del singolo affidamento, sia rinvenibile un numero limitato di operatori economici da invitare e che possano conseguentemente risultare potenzialmente aggiudicatari della specifica commessa posta in affidamento. Il provvedimento con cui si individuano i soggetti da invitare e con cui si fa riferimento a tale ultima fattispecie, deve motivare adeguatamente i presupposti del ricorso alla deroga in precedenza richiamata.

#### **Art. 26 – AGGIUDICAZIONE E GARANZIE**

1. Al termine delle procedure di gara seguono le verifiche di legge, all'esito positivo delle quali oppure trascorsi 30 giorni dal loro avvio, verrà disposta l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
2. Alle ditte affidatarie può essere richiesta garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 53 del Codice dei Contratti, e con l'applicazione delle eventuali riduzioni ivi contemplate.

### **TITOLO IV**

#### **Lavori di importo compreso tra € 1.000.000 e la soglia comunitaria**

#### **Art. 27 – AMBITO OGGETTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Gli appalti per lavori di importo compreso tra € 1.000.000 e la soglia comunitaria sono affidati alternativamente attraverso una procedura negoziata, previo esperimento di gara informale secondo le modalità specificate nel precedente art. 23 e attraverso una procedura aperta con pubblicazione di Bando
2. Gli avvisi di indizione e gli avvisi contenenti gli esiti della gara espletata tramite procedura aperta sono pubblicati con le modalità previste dall'art. 85 e dall'Allegato II.7 del Codice dei Contratti.
3. Il termine per presentare offerta è fissato nel bando; il termine minimo è di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del bando.



4. Le modalità ed i termini di accesso al capitolato d'oneri ed alla documentazione complementare saranno stabilite nei Disciplinari o nelle lettere d'invito.

#### **Art. 28 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture, saranno alternativamente utilizzati i criteri del minor prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti, il tutto nei limiti previsti dalla vigente normativa di settore.

2. Nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, l'esclusione automatica delle offerte anomale troverà applicazione conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

#### **Art. 29 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E GARANZIE**

1. La procedura di gara si conclude a seguito del positivo esito delle verifiche di legge, con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione.

2. Le ditte affidatarie, di norma, sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 53, comma 4, del Codice dei Contratti, con l'applicazione delle eventuali riduzioni ivi previste.

### **TITOLO V**

#### **Disposizioni Comuni**

#### **Art. 30 – DETERMINA A CONTRARRE, VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA, CONTRATTO, ESECUZIONE**

1. Gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 sono preceduti da relativa determina a contrarre.

2. Il Responsabile del progetto valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici che devono essere definiti nella lettera di invito o nel bando. In ogni caso, potrà essere valutata la congruità di quelle offerte che, in base anche ad altri elementi, appaiano anormalmente basse.

3. I contratti di appalto sono conclusi, di norma, nella forma della scrittura privata. A seguito di richiesta del contraente e con motivata decisione del Responsabile del progetto, si potrà procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica.

4. Il contratto verrà considerato concluso al momento dell'effettivo ricevimento, da parte del Dirigente proponente, di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

5. L'esecutore, di norma, avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

6. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.

7. È ammessa, previa adeguata motivazione da parte del Responsabile del progetto, la consegna in via di urgenza delle attività oggetto di affidamento, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, e ciò a termini di quanto stabilito dall'art. 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti.

### **Art. 31 – DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI**

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice dei Contratti e delle determinazioni che verranno assunte dalla Società in relazione a ciascuna diversa procedura di gara.

2. Brianzacque S.r.l. si riserva il diritto di:

a) procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;

b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;

c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.

3. Brianzacque S.r.l., per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui al presente Titolo, potrà utilizzare le ulteriori procedure previste dal Codice dei Contratti, con particolare riferimento a:

- Procedura Negoziata con previa indizione di gara;
- Procedura Ristretta;
- Accordi Quadro;
- Aste Elettroniche;
- Procedure svolte attraverso piattaforme elettroniche di negoziazione;
- Dialogo Competitivo.
- Partenariato per l'innovazione

4. Brianzacque si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Titolo alle imprese che abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società nel corso di precedenti commesse.

### **Art. 32– REVISIONE DELLE SOGLIE COMUNITARIE**

1. I valori relativi alle soglie comunitarie richiamate nel presente Titolo e nell'intero regolamento si intendono automaticamente adeguati, senza necessità di ulteriore determinazione da parte dei competenti organi di Brianzacque, in concomitanza delle revisioni periodiche previste dall'art. 14, comma 3, del Codice dei Contratti.

## **PARTE III**

### **AFFIDAMENTO DI CONSULENZE, SERVIZI PROFESSIONALI E INCARICHI DI COLLABORAZIONE NON QUALIFICABILI COME "APPALTI DI SERVIZI" A SOGGETTI ESTERNI**

#### **ART. 33 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La presente Parte disciplina il conferimento, da parte di Brianzacque, di consulenze, servizi professionali, e incarichi di collaborazione non qualificabili come "appalti di servizi" a soggetti esterni, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, di autoorganizzazione amministrativa e di autonomia negoziale, nonché di rotazione negli affidamenti.

2. Obiettivo della Società è quello di ottenere prestazioni professionalmente elevate con contenimento dei costi, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, al fine di evitare l'eccessivo incrementarsi delle spese per incarichi esterni.

**3.** Più precisamente, la presente Parte del Regolamento disciplina:

a) il conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, affidati a soggetti sia esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, sia esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione in via occasionale (esecuzione istantanea, non ripetitiva e senza vincolo di subordinazione).

b) il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione per studi, ricerche e collaborazioni/consulenze, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali societari o volti all'acquisizione di pareri e valutazioni, che non siano qualificabili come "appalti di servizi".

#### **Art. 34 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

**1.** Nell'ambito degli incarichi oggetto della presente Parte vengono individuate due fasce di importo cui corrispondono, di norma, due diverse procedure di affidamento.

**2.** Le fasce sono così individuate:

a) incarichi di importo inferiore a € 140.000

b) incarichi di importo pari o superiore a € 140.000

**3.** Il valore economico di affidamento per il conferimento di incarichi ad un medesimo soggetto, ai fini dell'applicazione delle modalità di conferimento degli stessi oggetto della presente Parte, va considerato complessivamente su base annua.

#### **Art. 35 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

**1.** Brianzacque può conferire gli incarichi di cui alla presente Parte per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio o per mancanza in organico della professionalità idonea allo svolgimento dell'incarico, e ciò anche in ragione dei carichi di lavoro o per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni.

**2.** La prestazione richiesta deve avere natura intellettuale qualificata o specializzata di natura non esecutiva, non comporta alcuna rappresentatività della Società verso terzi né l'instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o subordinato.

**3.** Costituiscono presupposti di legittimità dell'incarico:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati (funzionalità dell'incarico);

b) l'accertamento preliminare circa l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della società;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e resa da esperti di comprovata qualificazione o specializzazione (qualificazione dell'incarico);

d) la preventiva specifica di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (proporzionalità dell'incarico).

**4.** Il conferimento di un incarico esterno avviene su proposta della struttura richiedente la prestazione che dovrà:

a) prima di procedere alla selezione: compilare l'allegato *sub A* ("*Proposta per conferimento incarichi, consulenze, collaborazioni*")

b) al termine della selezione: redigere il verbale di selezione

## **Art. 36 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

### ***INCARICHI di importo inferiore ad € 140.000***

1. Come indicato all'art. 8, gli incarichi di importo inferiore ad € 140.000, oltre IVA, sono affidati di norma mediante apposita consultazione di 3 (tre) operatori economici iscritti nella pertinente sezione dell'Albo Fornitori (la cui istituzione e gestione è disciplinata nella Parte I) o individuati tramite indagini di mercato (con obbligo per l'affidatario di iscriversi all'Albo entro 5 giorni lavorativi dall'affidamento), e ciò sulla base dei criteri di selezione che saranno appositamente indicati nella relativa lettera di invito, fermo restando che la scelta del fornitore e/o del prestatore da invitare verrà operata nel rispetto del principio di rotazione, salve eventuali circostanze da evidenziare nel provvedimento con cui si avvia la selezione. Nell'individuazione di 3 (tre) operatori economici da invitare a ciascuna consultazione di mercato, si terrà conto delle specifiche competenze ed esperienze maturate dai potenziali affidatari in relazione all'oggetto dell'affidamento, per come dichiarati ed emergenti dai distinti *curricula* presentati dai candidati in sede di iscrizione all'Albo.

2. Il confronto minimo fra almeno tre operatori può venir meno in caso di:

a) attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica, non comparabili, in quanto la prestazione può essere eseguita, con i requisiti richiesti, da un solo soggetto in possesso dei medesimi ed i quali risultano strettamente connessi alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

b) per incarichi relativi a progetti finanziati o cofinanziati da enti pubblici o dell'UE per la realizzazione dei quali siano previste tempistiche tali da non rendere possibili procedure di confronto o comparative.

3. La selezione avviene, ad opera della struttura proponente, mediante la comparazione dei *curricula* professionali e della relativa offerta economica.

La struttura proponente valuterà in termini comparativi complessivi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche al fine di individuare l'offerta migliore, sulla base dei seguenti criteri:

a) abilità professionali ed esperienze specifiche settoriali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico

c) tempi di realizzazione delle attività;

4. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale. Al termine della selezione la struttura proponente dovrà redigere un verbale da allegare alla determina di affidamento.

### ***INCARICHI di importo pari o superiore ad € 140.000***

5. Gli incarichi con un corrispettivo pari o superiore ad € 140.000 (oltre IVA) sono affidati ad esperti esterni attraverso indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni.

6. L'avviso deve contenere:

a) l'oggetto dell'incarico

b) le attività richieste e le modalità di espletamento

c) i requisiti esperienziali richiesti

d) i criteri di valutazione

e) il termine entro cui possono essere inviate le proposte di collaborazione

7. Tutti i candidati che risponderanno all'avviso, in possesso dei requisiti richiesti, parteciperanno alla selezione.

8. La selezione avviene, ad opera della struttura proponente con il supporto dell'Ufficio Appalti- Contratti per gli aspetti procedurali, con la comparazione dei *curricula* professionali e della relativa offerta economica dei concorrenti ammessi.

9. La struttura proponente valuterà in termini comparativi complessivi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche al fine di individuare l'offerta migliore, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali ed esperienze specifiche settoriali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) tempi di realizzazione delle attività;

10. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale. Al termine della selezione la struttura proponente dovrà redigere un verbale

### **37 - REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Il soggetto cui l'incarico è conferito deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, da attestare attraverso la sottoscrizione di idonea autocertificazione, che sarà oggetto di verifica ad opera della Società.

### **Art. 38 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO**

1. La formalizzazione degli incarichi relativi alle prestazioni oggetto della presente Parte è subordinata alla corretta redazione della proposta di cui all'allegato *subA*.
2. L'affidamento degli incarichi di importo pari o superiore a € 40.000 sono preceduti da relativa determina a contrarre.
3. Gli incarichi di importo inferiore a € 40.000 sono conclusi tramite lettera di affidamento (ordine).
4. Gli incarichi di importo pari o superiore a € 40.000 sono conclusi, di norma, tramite stipulazione di un disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
5. Elementi essenziali dell'incarico sono l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché del compenso della collaborazione.

### **Art. 39- VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. La struttura proponente, prima di provvedere alla liquidazione del compenso, è tenuta a verificare:
  - a) il corretto svolgimento dell'incarico;
  - b) il suo buon esito;
  - c) i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all'atto del conferimento;
  - d) l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito.
2. Solo dopo la verifica in merito all'effettiva esecuzione della prestazione richiesta, è liquidato il compenso prefissato.

### **Art. 40 - PUBBLICIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

1. Brianzacque, al fine di assicurare la trasparenza delle proprie attività, anche a garanzia della legalità, è tenuta a pubblicare gli incarichi conferiti entro 30 (trenta) giorni sul proprio sito internet aziendale.
2. La pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento degli incarichi e in caso di omessa o parziale pubblicazione i soggetti responsabili della pubblicazione e del pagamento sono soggetti a sanzione.

#### **Art. 41 - LIMITE ANNUO DI SPESA**

1. Il limite annuo di spesa ammesso per l'affidamento di incarichi di cui al presente regolamento è determinato in sede di *budget*, fatte salve eventuali ulteriori necessità.

### **PARTE IV NORME FINALI**

#### **Art. 42 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Brianzacque S.r.l..

2. Successive modificazioni o integrazioni del Codice dei Contratti, nelle parti qui espressamente richiamate, della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente regolamento che si intenderanno di diritto, abrogate.

3. La precedente normativa si intende automaticamente priva di efficacia con l'entrata in vigore del presente Regolamento Generale

**ALL. A**

**PROPOSTA PER CONFERIMENTO DI INCARICHI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI NON QUALIFICABILI COME "APPALTI DI SERVIZI"**

Richiamato il regolamento generale per gli affidamenti di contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato dalla Società, e, in particolare, le disposizioni relative al conferimento di incarichi professionali e consulenze a soggetti esterni, valutata la necessità di avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno a Brianzacque per lo svolgimento di:

.....  
.....  
.....  
.....attraverso il conferimento di:

**Incarico individuale in forma di lavoro autonomo con Contratto d'opera:**

affidato a soggetto esercente l'attività professionale in via abituale (titolari di partita IVA) o in via occasionale

**Incarico professionale e di collaborazione:**

per studi, ricerche, collaborazioni e consulenze

Compenso complessivo da ritenersi congruo stabilito per l'incarico professionale, di consulenza (*o di studio o di ricerca*) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge €: \_\_\_\_\_ ;

Inizio e termine previsti dell'incarico \_\_\_\_\_;

L'incarico è rispondente agli obiettivi della società e viene affidato in considerazione dell'inesistenza, accertata da analisi all'interno dell'organizzazione, di figure professionali idonee allo svolgimento di tale incarico (specificare)

.....  
.....  
.....

La scelta dell'affidatario avverrà con i seguenti criteri

- 1) Affidamento diretto inferiore ad \_\_\_\_\_, giustificato da \_\_\_\_\_
- 2) Procedura comparativa fra n. soggetti.....
- 3) Procedura comparativa con pubblicazione di avviso .....

(per i punti 2 e 3 verrà redatto verbale di selezione)

Propone come Responsabile del procedimento:.....

Data e Firma richiedente .....

Data e firma di autorizzazione.....

(AD/Dirigente competente)